

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1097 del 14 Luglio 2021

### ***Rettifica al proprio decreto n.1000 del 29 giugno 2021***

#### **Visti:**

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia- Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1° agosto 2012 recante "interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" e visto in particolare l'articolo 2 che dispone l'istituzione del fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012;
- l'art. 3 bis del Decreto-Legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012 "*disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 febbraio 2014 di attuazione dell'art. 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- l'articolo 3 bis del Decreto-Legge 24 giugno 2016, n. 113, recante "*Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio*" convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160;
- l'art. 15 comma 6 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e

29 maggio 2012 al 31 dicembre 2021;

- l'art. 57 comma 12 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia*”, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 con il quale le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono state prorogate sino al 31 dicembre 2021.

**Preso atto** che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l’incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell’art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

**Richiamato** il proprio decreto n. 1000 del 29 giugno “*Modifica dell’Accordo Quadro RPI/2019/251 del 13/06/2019 sottoscritto con Randstad Italia S.p.a. relativo al servizio di somministrazione lavoro temporaneo*” che al punto 1 del dispositivo, per mero errore materiale, dispone il posticipo della durata del suddetto accordo quadro a tutto il 30 settembre 2021 invece della data prevista nel 31 ottobre 2021;

Vista la nota prot. CR.30.06.2021.8982.U con la quale si comunica a Randstad la data corretta nel 31 ottobre 2021;

Ritenuto opportuno pertanto disporre la modifica della data suddetta, modificando anche il testo dell’atto integrativo disciplinante la modifica dell’Accordo Quadro RPI/2019/251 del 13/06/2019 per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo presso le amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della Regione Emilia-Romagna, per dare continuità ai servizi e alle attività, rimanendo invariata ogni altra disposizione del citato decreto 1000/2021;

Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono interamente richiamate,

### **DISPONE**

1. di sostituire al punto 1 del dispositivo del decreto n.1000 del 29 giugno 2021 la frase “posticipandone la durata a tutto il 30 settembre 2021” con “*posticipandone la durata a tutto il 31 ottobre 2021*”;
2. di sostituire l’allegato al citato decreto n.1000/2021 con il presente allegato - schema di atto integrativo disciplinante la modifica dell’Accordo Quadro RPI/2019/251 del 13/06/2019 da sottoscrivere tra le parti;
3. di lasciare inalterate ogni altra parte del citato decreto n.1000/2021.

Bologna,

Stefano Bonaccini  
*firmato digitalmente*

## **ALLEGATO 1**

*Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo presso le amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della Regione Emilia-Romagna - CIG: 75895284A2*

### **ATTO INTEGRATIVO DISCIPLINANTE LA MODIFICA DELL'ACCORDO QUADRO RPI/2019/251 del 13/06/2019 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI COLPITE DAL SISMA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

TRA

Stefano Bonaccini, nato a Modena il 01/01/1967, in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. 74/2012 convertito con modificazioni in Legge 122/2012, con firma digitale intestata a Stefano Bonaccini rilasciata da Aruba PEC SpA valida sino al 15/12/2023 e non revocata di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente "Amministrazione";

E

RANDSTAD ITALIA SPA, sede legale in Milano, via Roberto Lepetit 8/10, iscritta al REA Mi-1581244 Cf e iscrizione al registro imprese n. 12730090151, P. IVA Randstad Gruppo Iva 10538750968, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, via Roberto Lepetit 8/10, in persona dei legali rappresentanti \_\_\_\_\_ con supporto di firma digitale rilasciato da \_\_\_\_\_, di seguito nel presente atto denominato anche semplicemente "Fornitore";

### **PREMESSO**

- a) che con RPI/2019/251 del 13/06/2019 è stato stipulato l'Accordo Quadro per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo presso le amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- b) che con decreto commissariale n. 192 del 10 Febbraio 2020, è stata prorogata la scadenza del suddetto Accordo Quadro al 31 dicembre 2020;
- c) che con decreto commissariale n. 2343 del 29 dicembre 2020 è stata prorogata la scadenza del

suddetto Accordo Quadro al 30 giugno 2021

d) che con decreto commissariale n.1000 del 29 gennaio 2021 la scadenza è stata prorogata per mero errore materiale al 30 settembre 2021 invece che al 31 ottobre 2021

e) che, come disposto ai sensi dell'ordinanza commissariale n.35 del 28 dicembre 2020 come modificata dall'ordinanza n. 13 del 7 maggio 2021, nelle more del completamento delle procedure concorsuali in atto e dell'assegnazione dei vincitori presso le sedi degli enti (prevista nel mese di settembre), si rende necessario dare continuità ai servizi e alle attività mediante una continuità contrattuale e lavorativa del personale attualmente assunto con contratto di somministrazione lavoro, e pertanto si rende necessario modificare il solo articolo 7 dell'Accordo Quadro RPI/2019/251 del 13/06/2019 posticipandone la durata a tutto il 31 ottobre 2021, ferme restando le medesime condizioni previste nell'Accordo stesso, residuando la necessaria disponibilità finanziaria e rimanendo pertanto invariata ogni altra condizione;

f) che il presente atto di modifica dell'Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per l'Amministrazione nei confronti del Fornitore, che nasceranno solo con l'emissione di Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi **previsti**, saranno fonte di obbligazione.

**Considerato** che i controlli di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 in capo alla società RANDSTAD ITALIA SPA connessi alla stipula dell'atto di modifica, effettuati in sede di sottoscrizione dell'Accordo quadro RPI/2019/251 del 13/06/2019 e successivamente in sede di proroga, sono in corso

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

### **Articolo 1 - Conferma delle premesse**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### **Articolo 2 - Oggetto**

1. Oggetto del presente atto è modifica, dell'Accordo quadro RPI/2019/251 del 13/06/2019 avente ad oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo presso le amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

2. Con il presente atto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione a fornire i servizi oggetto dell'Accordo Quadro RPI/2019/251 del 13/06/2019 con le medesime

caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica allo stesso allegati, nonché a prestare tutti i servizi connessi, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile pari a € 36.000.000,00 (IVA inclusa) in relazione ai singoli ordinativi di fornitura disposti dall'Amministrazione.

### **Articolo 3 - Durata**

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 2, comma 2, viene modificata la durata disposta dall'art. 7 dell'Accordo Quadro RPI/2019/251 del 13/06/2019 posticipandone la scadenza al 31 ottobre 2021.
2. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

### **Articolo 4 – Adempimenti in materia antimafia**

1. Ai sensi del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 recante “Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove misure in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136”, la Stazione Appaltante, prende atto che per la Società RANDSTAD ITALIA SPA è stata rilasciata l'informativa antimafia dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) in data 22/03/2021.

### **Articolo 5 – Cauzione definitiva**

A garanzia del presente atto di proroga, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il Fornitore ha esteso al 31 ottobre 2021 la polizza fidejussoria n. 127/00002135, rilasciata da Liberty Specialty Markets in data 6/6/2019, prestata per l'Accordo Quadro RPI/2019/251 del 13/06/2019 e la cui validità era stata prorogata al 30/06/2021

### **Articolo 6 – Richiamo all'Accordo Quadro RPI/2019/251 del 13/06/2019**

Per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, valgono e sono espressamente riconfermate tutte le clausole e le condizioni previste dall'Accordo Quadro RPI/2019/251 del 13/06/2019 ivi incluso il Patto di integrità ad esso allegato.

### **Articolo 7 – Oneri Fiscali e spese contrattuali**

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al presente atto ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all'Amministrazione per legge.

### **Articolo 8 - Efficacia**

Il presente atto si intende perfezionato con la firma delle parti.

Il presente atto è redatto su ..... facciate e .... righe della ....., a posteriori regolarmente bollate. Il presente contratto è stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, in forma di scrittura privata con modalità elettronica attraverso l'acquisizione digitale ed elettronica delle firme.

Il Presidente in qualità di Commissario Delegato

(Documento firmato digitalmente)

Il fornitore RANDSTAD ITALIA SPA

(Documento firmato digitalmente)